

L'Accordo di Integrazione può essere sospeso o prorogato per causa di forza maggiore o per un legittimo impedimento, che deve essere attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero.

I gravi motivi di salute devono essere dimostrati attraverso idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Anagrafica dell'accordo e consultazione dello stato della pratica on line Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno gestisce l'Anagrafe Nazionale degli intestatari degli Accordi di Integrazione.

Per ciascun cittadino straniero sono indicati:

- i dati anagrafici dell'intestatario e dei componenti del nucleo familiare;
- gli estremi dell'accordo;
- i crediti di volta in volta assegnati o decurtati;
- il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica;
- gli estremi delle determinazioni assunte dal Prefetto e dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, la modifica e l'estinzione dell'Accordo.

Le modifiche e i risultati delle verifiche dello Sportello Unico per l'Immigrazione sono comunicati tempestivamente con modalità informatiche alla Questura competente, per gli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Comunicazione è data anche al cittadino straniero sui dati inseriti nell'anagrafe, che comportano l'assegnazione o la decurtazione di crediti o comunque modificano lo stato di attuazione dell'Accordo di Integrazione.

Lo straniero, per tutto il periodo di validità dell'Accordo di Integrazione, dopo essersi registrato utilizzando le credenziali fornite dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, può consultare lo stato della propria pratica sul sito <http://accordointegrazione.dlci.interno.it> e visualizzazione dello stato del proprio Accordo di Integrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998"
- DL 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Decreto del Ministro dell'Interno del 23 aprile 2007.

- <http://accordointegrazione.dlci.interno.it>

Ministero dell'Interno: brochure multilingue - http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.html

Lista crediti riconoscibili (allegato B) - http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_b.pdf

Lisata crediti decurtabili (allegato C) - http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0936_allegato_c.pdf

Per maggiori chiarimenti o approfondimenti - www.cidisonlus.org

Link Utili

Progetto cofinanziato da



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi



Accordo di Integrazione

L'Accordo di Integrazione è un patto tra lo Stato italiano e il cittadino extracomunitario che entra per la prima volta in Italia, per promuovere l'integrazione dello straniero sul territorio italiano attraverso l'impegno reciproco a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società italiana, nel rispetto dei principi fondamentali della Repubblica Italiana di libertà, uguaglianza e solidarietà.

CON LA FIRMA DELL'ACCORDO IL CITTADINO STRANIERO SI IMPEGNA A:

- conoscere la lingua italiana almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana ed il funzionamento delle Istituzioni pubbliche, della vita civile, con particolare attenzione alla sanità, la scuola, i servizi sociali, al lavoro e gli obblighi fiscali;
- garantire l'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
- aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

LO STATO ITALIANO SI IMPEGNA A:

- assicurare i diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione;
- favorire la conoscenza della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;
- garantire il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro, il pieno accesso ai servizi sanitari e scolastici;
- favorire il processo di integrazione del cittadino straniero in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit, attraverso iniziative specifiche.

Sottoscrivere / firmare

Regolarmente soggiornante / con permesso di soggiorno regolare

Crediti / punti

Decurtazione / diminuzione

Illeciti amministrativi / esempio non rispettare il codice della strade

Illeciti tributari / esempio non aver pagato le tasse

Sanzione pecuniaria / multa

Conseguimento dei crediti / aver raggiunto i punti

Adempimento / realizzare

Previa / in base a

Prorogare / ritardare

Risoluzione per inadempimento / scioglimento dell'Accordo perché non si sono rispettate le regole

Estinzione per adempimento / fine dell'Accordo perché si sono rispettate le regole

Revoca / Ritiro

Legittimo impedimento / evidente difficoltà

Determinazioni / decisioni

Glossario

Sottoscrivere l'Accordo di Integrazione



Dove

L'Accordo di Integrazione si firma al primo ingresso in Italia, se si entra con un visto per motivi di lavoro o perché ci si è ricongiunti ad un familiare va firmato allo Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura, se si entra in Italia per altri motivi va firmato all'Ufficio Immigrazione della Questura dove si intende stabilire la residenza.

Al momento della firma viene consegnata una copia dell'Accordo di Integrazione nella lingua d'origine dello straniero o in un'altra lingua conosciuta.

CHI LO SOTTOSCRIVE

L'Accordo di Integrazione è sottoscritto dal cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta e che presenta richiesta di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Deve sottoscrivere l'Accordo di Integrazione il cittadino straniero che ha compiuto 16 anni, per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni firmeranno i genitori o altri soggetti, regolarmente soggiornanti, che ne esercitano la potestà genitoriale.

CHI NON DEVE SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO

L'Accordo non deve essere sottoscritto da:

- minori non accompagnati a cui si applica il progetto di integrazione sociale di cui all'art. 32, comma 1-bis del Testo Unico Immigrazione
- vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento per le quali si prevede il programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del TUI;
- minori di anni 16 poiché sono i genitori i responsabili di adempiere all'obbligo scolastico;

Non si stipula l'Accordo di Integrazione se il cittadino straniero è affetto da patologie o disabilità che ne limitano gravemente l'autosufficienza o l'apprendimento linguistico e culturale. Tali patologie dovranno essere comprovate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

Chi

Crediti

L'Accordo di Integrazione dura 2 anni e misura in crediti il grado di integrazione del cittadino straniero in Italia. Al momento della firma vengono assegnati 16 crediti che in 2 anni devono arrivare a 30. Più alto è il numero dei crediti, maggiore si ritiene il livello di integrazione, più basso è il numero dei crediti, meno si è considerati integrati.

Entro 3 mesi dalla firma il cittadino straniero viene chiamato a partecipare ad un incontro di educazione civica e di informazione sulla vita in Italia nella lingua d'origine del cittadino straniero o in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino.

L'incontro è occasione per avere indicazioni su corsi gratuiti di italiano, corsi di formazione, numeri utili di servizi e di Associazioni che lavorano per l'integrazione degli stranieri. Non partecipare a questo incontro significa perdere subito 15 crediti. Per accumulare nuovi crediti vedere la tabella che si trova allagata all'Accordo di Integrazione.

Crediti

I crediti sono riconosciuti anche per: lo svolgimento di attività imprenditoriali, la scelta del medico di base, attività di volontariato, nel caso di stipula e registrazione del contratto di locazione, acquisto o accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo.

I crediti possono essere anche tolti in alcuni casi specifici: condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali, illeciti amministrativi, tributari e sanzioni pecuniarie pari o superiori a diecimila euro. Più è grave il reato commesso, più alto è il numero di crediti persi. La mancata iscrizione dei figli a scuola comporta la perdita di tutti i crediti e la risoluzione dell'Accordo di Integrazione.

Un mese prima della scadenza dell'Accordo di Integrazione, a 2 anni dalla firma, lo Sportello Unico per l'Immigrazione invita il cittadino straniero a produrre la documentazione a prova dei crediti maturati.

Nel caso in cui il cittadino non abbia tale documentazione, dovrà comunque presentare documenti che dimostrano che ha almeno iniziato o si è dato da fare per adempiere a quanto previsto dall'Accordo. In assenza di questa documentazione, lo straniero può richiedere di svolgere un test di verifica gratuito presso lo Sportello Unico.

Se il cittadino straniero ha raggiunto la soglia di adempimento (30 crediti) e la conoscenza della lingua italiana (livello A2) e della cultura civica e vita civile, riceverà un attestato e l'Accordo di Integrazione si considererà sciolto.

Se lo straniero non ha raggiunto la soglia di adempimento ma il numero di crediti è superiore a 0, oppure se il livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e vita civile non è al livello A2, l'Accordo è prorogato per un altro anno. In questo ultimo caso, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo Sportello Unico per l'Immigrazione attiva la verifica finale che risulterà nell'estinzione dell'Accordo per adempimento e rilascio del relativo attestato o nella risoluzione dell'Accordo per inadempimento con la conseguente revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno e la relativa espulsione dello stesso. Se, infatti, il numero dei crediti è pari od inferiore a 0, non si considera rispettato l'Accordo di Integrazione. Ciò comporta la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione dello Sportello Unico alla Questura con modalità informatiche.

Se lo straniero ricade in uno dei casi per cui è previsto il divieto di espulsione (titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare), l'Amministrazione adotterà altri provvedimenti.

Verifica finale